



Corriere Legislativo



Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



Giurisprudenza rilevante



dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.



Le Norme



07

INCENTIVI FISCALI COME CREDITO D'IMPOSTA NEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE - COMMERCIALE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA

08

23

Il Ministero della giustizia, con Decreto 1° agosto 2023, dispone incentivi fiscali nella forma del credito d'imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. L'istanza di attribuzione dei crediti di imposta previsti dal predetto Decreto, è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. Se la domanda è presentata per conto di un Organismo di Mediazione (ODM) o di una persona giuridica, l'accesso alla piattaforma è effettuato utilizzando l'identità digitale del responsabile dell'ODM o del legale rappresentante della persona giuridica. Ciascun richiedente, al momento della presentazione della domanda, è adeguatamente informato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della richiesta di riconoscimento del credito di imposta. Se non diversamente disposto, tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate mediante la piattaforma suddetta, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni





segue le norme

sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma. Se non diversamente disposto, la domanda di attribuzione del credito di imposta reca: a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito; b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dall'Organismo di Mediazione, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta; c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell' ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda. L'istanza in questione è presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato. Salvo che sia diversamente disposto, quando lo stesso soggetto richiede il riconoscimento di più crediti di imposta, ai sensi del presente decreto, è tenuto a presentare una domanda annuale cumulativa con indicazione specifica di ciascuna procedura nell'ambito della quale è sorto il credito che si fa valere. Il possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto per il riconoscimento del credito di imposta è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 183 DEL 07.08.23**

07
08
23

CONTINGENTE TRIENNALE 2023-2025 PER L'INGRESSO DI CITTADINI STRANIERI PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E TIROCINI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'interno, con il Decreto 28 giugno 2023, determina il contingente triennale 2023/2025 per l'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini. Pertanto, per il suddetto triennio, il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in: a) 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a ventiquattro mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell'intesa tra Stato e regioni del 20 marzo 2008; b) 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle normative regionali, in attuazione delle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 183 DEL 07.08.23

08
08
23

MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE - D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005 N. 30

La legge 24 luglio 2023, n. 102, apporta diverse rilevanti modifiche al codice della proprietà industriale, emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Tra le altre, si segnala, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono Parte. Ed ancora, da notare la protezione temporanea dei disegni e modelli, per cui, chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy. La protezione suddetta, attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati. La predetta priorità, risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Se più disegni o modelli



segue **Le norme**

identici, ottengono la succitata protezione nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione. Di particolare rilievo, infine, la rilevante modifica apportata all' articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, riguardante le invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS. La predetta modifica dispone che, in deroga all'articolo 64, se l'invenzione industriale è posta in essere nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore, come qui previsto. Se l'invenzione è frutto del lavoro di più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diverso accordo. L'inventore deve comunicare l'oggetto dell'invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardarne la novità. Qualora non effettui detta comunicazione, l'inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, fermi restando la possibilità di rivendica e quanto previsto dagli obblighi contrattuali. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione suddetta, deposita la domanda di brevetto o comunica all'inventore l'assenza di interesse a procedervi. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l'inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome. I diritti derivanti dall'invenzione realizzata nell'esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui sopra, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell'emanazione delle predette linee guida. La Legge entra in vigore il 23 agosto 2023. 🇪🇺

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 184 DEL 08.08.23

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



08
08
23

INDIRIZZI DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE TESI A PROMUOVERE LA GESTIONE ADEGUATA DELLE MINACCE INFORMATICHE, DEGLI INCIDENTI E SITUAZIONI CRITICHE DI NATURA CIBERNETICA

La Presidenza del Consiglio dei ministri, emana la Direttiva 6 luglio 2023, recante indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica. La Direttiva è indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e detta indirizzi di coordinamento e organizzazione per le predette minacce informatiche. Da questa, restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonché gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Si sottolinea quindi, con particolare forza, l'esigenza che l'attività di supporto dell'Agenzia, sviluppata in occasione di eventi e incidenti cibernetici, venga a dispiegarsi con la più ampia collaborazione da parte dei soggetti che subiscono "attacchi" di natura informatica, nel loro stesso interesse e in quello, più generale, della resilienza cibernetica del Paese, onde ridurre i rischi di possibili propagazioni di conseguenze lesive, ovvero del ripetersi di analoghi attacchi, in danno di ulteriori soggetti pubblici e privati. Rischi, questi, che potrebbero acquisire una rilevanza sistemica sino a determinare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. Si richiamano, pertanto, le amministrazioni destinatarie ad operare garantendo:

I) che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nello svolgimento delle sue attività istituzionali e, in particolare, gli operatori del Computer Security Incident Response Team - Italia (CSIRT Italia), anche nel caso di intervento *in situ* a seguito di incidente, dispongano del pieno supporto dei soggetti "bersaglio", anche nel caso in cui si avvalgano di società in house o comunque a controllo pubblico. Ciò anche allo scopo di acquisire una completa ed esaustiva conoscenza logistica, volta a consentire, in corrispondenza, peraltro, agli impegni collaborativi nel quadro unionale, ogni utile operazione di analisi e valutazione della minaccia, funzionali alle attività di prevenzione e gestione degli incidenti di cybersicurezza;



segue le norme

II) garantendo, conseguentemente, per tutto il tempo necessario al pieno esercizio delle proprie mansioni, l'accesso ai locali, ai sistemi informativi e alle reti informatiche di pertinenza delle amministrazioni "bersaglio", in quanto compatibile, con i limiti ed i vincoli derivanti dalle prerogative dell'autorità giudiziaria. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 184 DEL 08.08.23

08
08
23

FONDO PER LA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO ALIMENTARE

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emana un Comunicato ufficiale al fine di pubblicizzare che in data 28 luglio 2023 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del suddetto Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Pubblicità legale, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 78 del 26 maggio 2023, relativo al Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2023). Il decreto è adottato dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul portale predetto. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 184 DEL 08.08.23

09
08
23

VERSAMENTO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) DEL CONTRIBUTO DOVUTO PER L'ANNO 2023 DALLE IMPRESE ESERCENTI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con Decreto 28 luglio 2023, disciplina misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto per l'anno 2023 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. Pertanto, il predetto contributo per l'anno 2023 è stabilito come di seguito indicato. A) 0,53 per mille dei premi incassati nel 2022 a carico delle imprese

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia e delle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite in Italia; b) 0,13 per mille dei premi incassati in Italia nel 2022 a carico delle imprese di assicurazione europee operanti in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi. Il contributo di vigilanza per l'anno 2023 è corrisposto all'IVASS: a) dalle rappresentanze situate in Italia delle imprese europee che operano in Italia in regime di stabilimento, sulla base dei premi raccolti nel territorio italiano; b) dalle case madri delle imprese europee che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sia direttamente dal proprio paese di origine che tramite Rappresentanze situate in altri paesi europei, con riguardo ai premi complessivamente raccolti nel territorio italiano. I premi incassati nell'esercizio 2022 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'IVASS del 3 dicembre 2021, n. 115, in misura pari al 4,29 per cento dei predetti premi. 🇪🇺

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 185 DEL 09.08.23

09
08
23

REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI DA TALUNI SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI AI CANDIDATI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA 2022-2023

Il Ministero dell'università e della ricerca, diffonde un Comunicato ufficiale al fine di rendere noti i requisiti specifici richiesti da taluni enti pubblici o soggetti privati, ai candidati del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per l'Anno Accademico 2022-2023 (SSM 2022-2023), bandito con D.D.G. prot. n. 645/2023. Il testo del provvedimento è consultabile sul sito www.mur.gov.it ed è inoltre caricato all'interno dell'area personale di ogni singolo candidato sul portale di University. 🇪🇺

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 185 DEL 09.08.23



segue le norme

10
08
23

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69 – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO

La legge 10 agosto 2023, n. 103, converte, con modificazioni, il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Tra le varie modifiche apportate in sede di conversione, si segnala l'articolo 8-bis, che istituisce il Fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Fondo è volto a finanziare investimenti da parte delle regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, sono stabiliti i criteri di riparto tra le regioni e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo. La legge entra in vigore in data 11.08.23. 🇮🇹

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 10.08.23**



CONFESAL

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confesal.it

www.confesal.it

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



10
08
23

DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 104 - DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DEGLI UTENTI, IN TEMA DI ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE ED INVESTIMENTI STRATEGICI.

Il Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, detta disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Tra molto altro, in estrema sintesi, si segnala quanto segue.

Divieto di pratiche commerciali scorrette afferenti ai prezzi praticati su voli nazionali.

È vietata alle compagnie aeree la fissazione dinamica delle tariffe, modulata in relazione al tempo di prenotazione, se ricorrono insieme le seguenti condizioni: a) è applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole; b) avviene durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale; c) perviene ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le predette violazioni. Per le rotte e nei casi previsti alle suddette lettere a) e b), è considerata pratica commerciale scorretta l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporti un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Le disposizioni succitate si applicano anche ai collegamenti nazionali diversi da quelli della lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.

Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma.

I comuni possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. Le licenze predette, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per



segue le norme

un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il suddetto concorso straordinario prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO₂.

Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo.

Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali, determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.

Contrasto alla delocalizzazione.

Estensione a 10 anni del termine per il recupero degli incentivi per le grandi imprese, onde contrastarne la delocalizzazione. Per gli investimenti esteri pari ad almeno un miliardo di euro, riconosciuti di preminente interesse strategico nazionale dal Ministero delle imprese e

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



del Made in Italy, si introduce la possibilità di nominare un commissario straordinario di Governo che, anche avvalendosi dell'Unità di missione "attrazione sblocco degli investimenti", assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione. Anticipo di alcune misure urgenti del Piano Nazionale per la Microelettronica, destinando al settore circa 700 milioni di euro, attraverso un credito d'imposta maggiorato per la ricerca e lo sviluppo nel settore dei semiconduttori. Norme per consentire la piena e rapida operatività della Società Stretto di Messina S.p.A., concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di realizzare, nei termini previsti a legislazione vigente, tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell'opera, incluse quelle iniziali di riavvio operativo e di progettazione tecnica ed economico-finanziaria.

Superbonus.

Proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del "superbonus 110 per cento" sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento.

Settore della pesca.

Norme specifiche per il settore della pesca e per quello delle produzioni viticole. Contrasto al fenomeno della diffusione della specie granchio blu, che sta infestando alcune zone costiere italiane, con gravi danni all'economia del settore ittico e dell'acquacoltura, incentivando economicamente i soggetti che si dedicano alla cattura e allo smaltimento di tale specie.

Fondo di solidarietà nazionale

Attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell'andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di peronospora.

Ex dipendenti Alitalia.

Ulteriori norme per gli ex dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner. Si prevede la ulteriore, non prorogabile, estensione del periodo di cassa integrazione salariale dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024, al fine di accompagnare la ricollocazione



segue le norme

dei lavoratori dipendenti di Alitalia e consentire anche l'attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale. Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro. Il Decreto-legge entra in vigore in data 11.08.23. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 10.08.23

10
08
23

DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105 - DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO AL PROCESSO PENALE, PROCESSO CIVILE, CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI, RECUPERO DELLE TOSSICODIPENDENZE, DI SALUTE E CULTURA E DI PERSONALE DELLA MAGISTRATURA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, reca disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in tema di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. In estrema sintesi, si riporta quanto segue, con precedenza all'articolo 9, che sancisce la definitiva abrogazione dell'obbligo di isolamento per il Covid-19, abrogazione di particolare pregnanza oggettiva e simbolica.

Covid - 19 abrogazione dell'isolamento obbligatorio.

Si abroga la disciplina relativa alle misure concernenti l'isolamento per le persone risultate positive al SARS-CoV-2 e il regime di autosorveglianza per i contatti stretti con soggetti confermati positivi. Resta fermo il potere del Ministro della salute di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica. (Articolo 9: *Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza [...].*)

Processo penale.

Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, sono istituite, tra l'altro, apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



Processo civile.

Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni. Sino al 31 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale, il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria compone il collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore.

Personale dirigente delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le pubbliche amministrazioni possano trattenere in servizio i dirigenti generali dei dipartimenti, o delle strutture corrispondenti, con esclusione di quelli già collocati in quiescenza, che siano attuatori di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, si elimina il divieto di conferire incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Contrasto agli incendi boschivi.

Modifica del delitto di incendio boschivo. Si innalza la pena minima da quattro anni a sei anni di reclusione per la fattispecie di incendio doloso e da uno a due anni di reclusione per la fattispecie di incendio colposo e si prevede una nuova circostanza aggravante se il fatto è commesso: «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri».

Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche

La quota parte di spettanza statale del gettito dell'otto per mille dell'IRPEF, riferita a scelte non espresse dai contribuenti, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, è utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre di-



segue le norme

pendenze patologiche, sulla base di domande presentate entro il 31 ottobre 2023 e, per la parte eventualmente rimanente, in proporzione alle scelte espresse.

Si specifica che le risorse a diretta gestione statale riferite a scelte non espresse dai contribuenti e oggetto di ripartizione negli anni dal 2024 al 2027, possono essere utilizzate anche per interventi volti al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

La finalità del recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche entra a far parte a regime, dalla dichiarazione dei redditi per il 2023, delle scelte che possono essere compiute dai contribuenti nel destinare il proprio otto per mille allo Stato.

Cultura

Ridefinizione delle competenze del Ministero della cultura in modo più coerente. Se ne aggiungono ulteriori in materia di audiovisivi, tutela dei beni paesaggistici e del patrimonio archivistico e promozione della creatività contemporanea. Prorogata di tre mesi (fino al 15 dicembre 2023) la norma che ha disposto l'incremento di 1 euro del costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale, per finanziare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi partire dal 1° maggio 2023.

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 10.08.23

10
08
23

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69

Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 13 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano».

READ MORE

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 10.08.23 (PAG. 75)

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



10
08
23

MAPPATURA E TRASPARENZA DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI

Il Decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106, conferisce attuazione alla delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. Pertanto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è costituito il Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP), onde promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici. L'alimentazione del sistema informativo è posta in essere con l'acquisizione delle informazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, che abbiano la proprietà ovvero la gestione del bene oggetto della concessione, che siano o meno organizzate in banche dati, garantendo il coordinamento e tramite l'interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia di concessione di beni pubblici. L'obbligo di comunicazione si intende assolto nel caso in cui i dati siano stati inseriti nei sistemi informativi gestiti dai soggetti predetti, a condizione che tali sistemi: a) siano conformi alle linee guida dettate dal suddetto Decreto legislativo; b) siano interoperabili con il sistema informativo. Per la costituzione del sistema informativo suddetto, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2023. Per la sua gestione, manutenzione e sviluppo è autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dal 2024. 🇪🇺

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 186 DEL 10.08.23

11
08
23

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE AFFERENTE AL CONTRASTO E LA DIFFUSIONE DI ARGOMENTI TERRORISTICI ON-LINE

Il Decreto legislativo 24 luglio 2023, n. 107, detta le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. L'autorità competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting, quando i contenuti terroristici sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo, è l'ufficio del pubblico ministero com-



segue **le norme**

petente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi predetti, l'ordine di rimozione è disposto dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici. I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria, il punto di contatto e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicità alle informazioni ad esso relative. Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto può avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di reato oggetto del presente regolamento. Per l'emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (C.A.S.A.). Il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili. L'ordine di rimozione è adottato con decreto motivato ed è notificato ai destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. In caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite. I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza è ammesso unicamente per violazione di legge. Il Decreto entra in vigore il 26.08.23. ■

READ MORE ▶

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 187 DEL 11.08.23

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



11
08
23

ELENCO DI ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ISPETTIVI PRESSO SOCIETÀ FIDUCIARIE E DI REVISIONE

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto 31 luglio 2023, modifica il suo precedente Decreto 18 giugno 1993, recante: "Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione". Pertanto, è istituito un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi, ordinari e straordinari, presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione. L'elenco è conservato e aggiornato a cura della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società, divisione II. Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda: a) i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ovvero nell'albo degli avvocati, ovvero nel registro dei revisori legali; b) i docenti e i ricercatori universitari presso cattedre afferenti gli insegnamenti di: diritto commerciale; diritto tributario; diritto dei mercati finanziari; diritto societario; diritto bancario; finanza aziendale; economia aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed applicata; tecnica industriale e commerciale; c) i dipendenti pubblici che dimostrino esperienza in materia di società fiduciarie e di revisione, ovvero di aver svolto attività ispettiva presso società o istituzioni autorizzate. 🇪🇺

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 187 DEL 11.08.23

12
08
23

EMISSIONI DI CARTE VALORI POSTALI PER L'ANNO 2023 CON SOVRAPPREZZO PER FINALITÀ SOCIALI

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 giugno 2023, si autorizza l'emissione di un francobollo dedicato alla salvaguardia dei diritti e delle libertà: le chiese di Kiev, il teatro di Mariupol, la piazza di Leopoli, il porto di Odessa, che sarà distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2024, con sovrapprezzo a favore dei profughi dell'Ucraina, avente come soggetto beneficiario la Protezione civile. Il valore della maggiorazione è costituito dall'importo di 3,75 euro da destinare agli scopi predescritti, da aggiungere al valore facciale. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo del valore fac-



segue le norme

ciale. Con le medesime tempistiche e condizioni è altresì autorizzata l'emissione, nell'anno 2023, di un francobollo dedicato al Giubileo della perdonanza, che sarà distribuito e commercializzato fino al 31 dicembre 2024, con sovrapprezzo a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nel mese di maggio 2023, avente come soggetto beneficiario la Protezione civile. Al termine del periodo di validità, le carte-valori postali emesse in forza del suddetto D.P.R., cessano la loro validità e il Ministero delle imprese e del made in Italy ne autorizza fin da ora la distruzione. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 188 DEL 12.08.23

12
08
23

TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI – LAUREA PROFESSIONALIZZANTE ABILITANTE IN PROFESSIONI TECNICHE PER EDILIZIA E TERRITORIO (CLASSE L-P01)

Il Ministero dell'università e della ricerca, con Decreto 24 maggio 2023, dispone che l'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, abilita all'esercizio delle professioni correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato o di perito industriale laureato. A tal fine, il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare l'idoneità del candidato all'esercizio della professione, che precede la prova finale. Pertanto, nell'ambito delle attività formative previste per la classe di laurea professionalizzante in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe L-P01, almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio. Le attività di TPV sono svolte per non più di quaranta ore a settimana e ad ogni CFU a esse riservato corrispondono venticinque ore di impegno medio per studente. Le attività di tirocinio sono finalizzate all'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree L-P01 previsti nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446. Tali attività, al fine di favorire una conoscenza diretta dei setto-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



ri lavorativi cui il titolo di studio può dare accesso, si svolgono, in Italia o all'estero, necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 188 DEL 12.08.23

14
08
23

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA FISCALE

La Legge 9 agosto 2023, n. 111, conferisce delega al Governo per la riforma fiscale. Il Governo è, quindi, delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema tributario. Nei predetti decreti legislativi, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei suddetti decreti legislativi adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo. Nell'esercizio della delega il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) fermi restando i principi della progressività e dell'equità del sistema tributario, stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, soprattutto al fine di sostenere le famiglie, in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità, i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età, i lavoratori e le imprese; b) prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale, anche attraverso: 1) la piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, il potenziamento dell'analisi del rischio, il ricorso alle tecnologie digitali e alle soluzioni di intelligenza artificiale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla



segue le norme

tutela dei dati personali, nonché il rafforzamento del regime di adempimento collaborativo ovvero l'aggiornamento e l'introduzione di istituti, anche premiali, volti a favorire forme di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti; 2) la piena utilizzazione dei dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi nonché la piena realizzazione dell'interoperabilità delle banche di dati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sulla tutela dei dati personali; c) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari; d) razionalizzare e semplificare il sistema tributario anche con riferimento: 1) all'utilizzazione efficiente, anche sotto il profilo tecnologico, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni; 2) all'individuazione e all'eliminazione di micro-tributi, per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile per lo Stato, assicurando le opportune misure compensative nell'ambito dei decreti legislativi adottati ai sensi della predetta legge; 3) alla normativa fiscale riguardante gli enti del Terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà; e) rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti prevedendo: 1) la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso; 2) nuove e più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza; 3) percorsi facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o con disabilità; f) assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento o di destinazione di beni e diritti in favore di persone con disabilità; g) assicurare la piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali e agli statuti speciali per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento: 1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente; 2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni; 3) all'attuazione, compatibilmente

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



con gli equilibri di finanza pubblica, dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2011; 4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; 5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi; 6) all'opportunità di considerare le eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente ai fini dell'adeguatezza dei servizi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni e al servizio del trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale; 7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi. Per la predisposizione dei decreti legislativi succitati, il Governo può costituire appositi tavoli tecnici tra l'Amministrazione finanziaria, gli enti territoriali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica. La Legge entra in vigore il 29.08.23. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 189 DEL 14.08.23

14
08
23

ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA CIRCA LE REGOLE TECNICHE PER L'APERTURA DEI DATI E RIUTILIZZO DELL'INFORMAZIONE NEL SETTORE PUBBLICO

L'Agenzia per l'Italia Digitale Comunica l'approvazione della Determinazione n. 183/2023, in merito all'Adozione delle Linee guida recanti regole tecniche per l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Sul sito della predetta Agenzia al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimentiamministrativi_0_123621_725_1.html è pertanto consultabile la predetta determinazione n. 183/2023 del 3 agosto, come previsto dall'art. 71, del decreto legislativo n. 82/2005, recante codice dell'amministrazione digitale. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 189 DEL 14.08.23



segue le norme

14
08
23

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.1/2011, IN TEMA DI STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA NAZIONALE

In ottemperanza alla legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, n. 2, è adottato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1/2011, in materia di stato giuridico ed economico del personale degli Organismi di informazione per la sicurezza.», ai sensi dell'art. 43 della legge n. 124/2007. Secondo l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il giorno successivo a quello della comunicazione dell'adozione del predetto regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 189 DEL 14.08.23**

16
08
23

CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO N. 75 – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AGRICOLTURA, SPORT, LAVORO E GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

La Legge 10 agosto 2023, n. 112, converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, di cui abbiamo dato a suo tempo dettagliata contezza. Tra le diverse modifiche, si segnala l'autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a dar corso a procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B, dell'allegato 2. Per esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento predette, possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno,

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ed ancora, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dalle predette autorizzazioni, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Legge entra in vigore il 17.08.23. 🇮🇹

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 190 DEL 16.08.23

16
08
23

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75

Testo del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 22 giugno 2023), coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.» 🇮🇹

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 190 DEL 16.08.23 (PAG. 98)



segue le norme

17
08
23

COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con Decreto 20 luglio 2023, n. 115, emana il regolamento in merito alla composizione, organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è organismo consultivo tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità ed è composto dai sottoelencati membri effettivi:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 2) Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; 3) Dipartimento per le politiche della famiglia, la natalità e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri; 4) Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 5) Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; 6) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 7) Ministero dell'economia e delle finanze; 8) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 9) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 10) Ministero della salute; 11) Ministero dell'istruzione e del merito; 12) Ministero dell'università e della ricerca;

b) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

d) un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

f) un rappresentante designato dall'Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro;

g) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di statistica;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti confederazioni sindacali:

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



Confederazione generale italiana del lavoro, Confederazione italiana sindacati lavoratori, Unione italiana del lavoro e Unione generale del lavoro;

i) un rappresentante designato dalla Confederazione generale dell'industria italiana;

l) undici rappresentanti designati dalle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Presidente;

m) un rappresentante designato dal Forum Nazionale Terzo Settore.

L'Osservatorio è integrato nella sua composizione da cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, nominati dal Presidente. Le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità sono individuate con decreto del Presidente, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, sulla base della diffusione e presenza sul territorio nazionale ed in corrispondenza al numero delle persone fisiche associate anche in via indiretta, debitamente documentate. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Presidente su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi predetti. Onde assicurare la partecipazione di soggetti recanti ulteriori e specifiche competenze di settore, il Presidente individua, entro il limite di venti unità, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti, associazioni ed organizzazioni non ricomprese tra quelle sopra indicate, che assistono alle riunioni dell'Osservatorio in qualità di invitati permanenti. Il Presidente può disporre che gli invitati permanenti siano sentiti su specifiche questioni e può escluderli da specifiche riunioni. Agli invitati permanenti non compete alcun rimborso. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il Presidente può istituire all'interno dell'Osservatorio fino a cinque gruppi di lavoro, a cui partecipano i componenti dell'Osservatorio stesso e gli invitati permanenti, coadiuvati dal personale e dagli esperti della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità. Ai lavori dei gruppi, possono partecipare, per singole sedute, su indicazione dell'esperto che presiede il gruppo o del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, i rappresentanti di organismi pubblici e privati. L'Osservatorio può individuare forme di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il Decreto entra in vigore il 01.09.23. 

READ MORE 

LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 191 DEL 17.08.23



segue le norme

17
08
23

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI PER IL MESE DI LUGLIO 2023 PUBBLICATO A CURA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT)

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), pubblica l'Indice ufficiale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di luglio 2023, reso noto ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 191 DEL 17.08.23**

18
08
23

OBIETTIVI DI SPESA 2024-2026 DISTINTI PER OGNI MINISTERO

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, definisce gli obiettivi di spesa 2024-2026 per ciascun Ministero. Per la definizione della manovra di finanza pubblica 2024-2026, in funzione con gli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2023 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, i Ministeri realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa in termini di indebitamento netto pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 500 milioni di euro per l'anno 2025 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 del predetto decreto. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di spesa, le amministrazioni precitate, propongono gli interventi di rispettiva competenza in termini di revisione: a) di politiche e di specifici interventi di settore, in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo; b) della modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza. In considerazione delle priorità dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione, relative ai settori di spesa di competenza, possono essere formulate con riferimento a: a) voci di spesa di natura corrente; b) voci di spesa di natura capitale, ad esclusione di quelle relative ai progetti a valere sul PNRR, sul Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), per la ricostruzione a seguito di calamità naturali e per la transizione 4.0 e de-

CORRIERE LEGISLATIVO

segue le norme



vono intervenire prioritariamente sugli investimenti caratterizzati da un minor impatto sulla crescita dell'economia nazionale. Le proposte inerenti tale spesa non possono superare la percentuale massima del 30 per cento dell'obiettivo di risparmio assegnato. E' comunque preclusa la possibilità di formulare proposte aventi ad oggetto la mera riduzione, anche lineare, delle dotazioni di bilancio o che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle già stabilite a legislazione vigente. I Ministri, per mezzo delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalità previste in allegato al suddetto Decreto. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalità perseguite e i relativi effetti in termini di beni e servizi prodotti, le attività e gli adempimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini di riduzione di spesa e il relativo cronoprogramma attuativo. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica che indichi gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto della P.A., tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilità nazionale, nonché i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti ed ogni elemento utile per la verifica tecnica. Le proposte sono trasmesse, in formato elaborabile, al Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro e non oltre il 10 settembre 2023. 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 192 DEL 18.08.23

18
08
23

MODIFICA DELLE LINEE GUIDA DELL'INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI ADOTTATE AI SENSI DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Sul sito dell' Agenzia per l'Italia digitale al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrati/vi_0_123624_725_1.html, è resa pubblica la determinazione n. 188/2023, recante «Modifica delle «Linee guida dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese», adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale». 

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 192 DEL 18.08.23



segue le norme

19
08
23

PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DEI CONSUMI NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con Decreto 3 agosto 2023, approva il «Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione». Allo scopo di revisionare e aggiornare i criteri ambientali minimi vigenti, nonché al fine di integrare nuove categorie di forniture, servizi e lavori nella strategia degli appalti pubblici sostenibili, si adottano, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i criteri ambientali minimi che costituiscono le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubbliche. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 193 DEL 19.08.23

19
08
23

APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DISCIPLINA DELL'ACCESSO GRADUALE - SENZA ESAME - ALLE PATENTI DI CATEGORIA A2 ED A.

Le disposizioni dettate dal Decreto 9 giugno 2023, in materia di disciplina dell'accesso graduale, senza esame, alle patenti di categoria A2 ed A, sono applicabili a decorrere dal 18 settembre 2023. Le relative istruzioni operative saranno impartite con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. [🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale
N. 193 DEL 19.08.23

Giurisprudenza rilevante



27
07
23

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 177/2023 17 - 28 LUGLIO 2023

SENTENZA N. 178/2023 06 - 28 LUGLIO 2023

“L'ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO NON PUO' VIOLARE IL DIRITTO ALLA SALUTE E NON PUO' DISCRIMINARE IMMOTIVATAMENTE TRA CITTADINI EUROPEI ED EXTRACOMUNITARI”

N. 177 SENTENZA 17 - 28 LUGLIO 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'estradizione - Non fondatezza delle questioni. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto alla salute e del principio della ragionevole durata del processo - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. - Legge 22 aprile 2005, n. 69, artt. 18 e 18-bis. - Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 111. (T-230177)

N. 178 SENTENZA 6 - 28 LUGLIO 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadina di uno Stato terzo che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia - Omessa previsione - Non conformità, anche sulla base di pronuncia della Corte di giustizia a seguito di rinvio pregiudiziale, con la decisione quadro 2002/584/GAI, di-



segue Giurisprudenza

sparità di trattamento, violazione del principio della finalità rieducativa della pena e del diritto al rispetto della vita privata e familiare - Illegittimità costituzionale in parte qua. Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo - Rifiuto facoltativo della consegna - Casi - Persona ricercata cittadina italiana o di uno Stato membro che sia legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia - Estensione al cittadino straniero - Omessa previsione - Previsione strettamente connessa ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale in parte qua. - Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis, commi 1, lettera c), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e 2, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10. - Costituzione, artt. 2, 3, 11, 27, terzo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 8; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 17, paragrafo 1; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 7; decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, art. 4, paragrafo 6. (T-230178)

Con due distinte Sentenze, n. 177-2023 e n. 178-2023, depositate in data 28 luglio 2023, la Corte Costituzionale ha affrontato importanti tematiche di legittimità costituzionale in via incidentale, ambedue afferenti il Mandato d'arresto europeo.

La Corte - dopo aver promosso per entrambi i giudizi, separati rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - ed anche sulla base delle decisioni della predetta Corte di Giustizia, ha sancito che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può violare il diritto alla salute e non può porre in essere ingiustificate disparità, senza motivazioni, tra cittadini europei ed extra comunitari. Nella Sentenza n. 177-23, il caso riguardava la richiesta di consegna proveniente da un Tribunale croato, di un cittadino italiano con gravi patologie psichiche, per essere processato con l'imputazione di spaccio di stupefacenti. La Corte Europea, incidentalmente interpellata, ha stabilito che in casi di grave rischio per la salute, i giudici che devono decidere in ordine alla richiesta, hanno l'obbligo di richiedere dettagliate assicurazioni al paese richiedente, circa il trattamento sanitario cui sarebbe sottoposto il cittadino italiano. Ove e soltanto se non siano fornite

segue Giurisprudenza



idonee assicurazioni, l'esecuzione del mandato può essere denegata. In tale ottica, la Corte costituzionale non ha accolto la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Appello.

Viceversa, nel caso oggetto della Sentenza n. 178-23, i giudici rumeni avevano richiesto la consegna di un cittadino moldavo residente in Italia, perché scontasse la pena detentiva per evasione fiscale, cui era stato condannato in Romania. Il condannato, peraltro, aveva da tempo stabile residenza in Italia, ove si era radicato, formando anche un nucleo familiare. Proprio tale circostanza, previa pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione, sollecitata dalla nostra Corte Costituzionale, ha indotto la predetta Corte ad accogliere l'eccezione di incostituzionalità, per evidente disparità di trattamento tra cittadini italiani ed appartenenti all'Unione europea e cittadini extracomunitari stabilmente residenti. Argomenta, in proposito, la Corte Costituzionale quanto segue.

“[...] Ai sensi dunque dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'art. 18-*bis*, comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 10 del 2021, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi poc'anzi precisati, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-*bis*, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente



segue Giurisprudenza

abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2023. [...]” **OMISSIS**

READ MORE

**LINK AI TESTI INTEGRALI UFFICIALI
GAZZETTA UFFICIALE 1° SERIE SPECIALE
CORTE COSTITUZIONALE
N. 31 – 02.08.23 (PAG. 130 E PAG. 140)**

dal parlamento

SENATO E CAMERA

ATTIVITÀ SOSPESA FINO A SETTEMBRE

